AICA
Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico

AICA
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
-
STATUTO

l'atto di modifica statutaria dell'Associazione AICA è stato iscritto, in data 4 febbraio u.s., nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano, al numero d'ordine 771 della pag. 3074 del volume 4°

INDICE

Cap. 1° – GENERALITÀ 3
1. Associazione – Finalità 3
2. Sede dell'Associazione 3
3. Durata dell'Associazione 3
4. Patrimonio e Reddito 3
Cap. 2° - SOCI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE 4
5. Categorie di Soci 4
6. Diritti dei Soci 4
7. Doveri dei Soci 4
8. Dimissioni 5
9. Provvedimenti disciplinari a carico di Soci 5
10. Riammissione dei Soci Cancellati 5
Cap. 3° - STRUTTURA CENTRALE 5
11. Organi dell'Associazione 5
12. Assemblea Generale - Composizione 5
13. Assemblea Generale - Convocazione 5
14. Assemblea ad Referendum 6
15. Assemblea Generale - Validità 6
16. Deleghe 6
17. Assemblea Generale - Compiti 6
18. Modifiche statutarie 6
19. Elezione dei componenti degli Organi associativi 7
20. Consiglio Direttivo 7
21. Consiglio Direttivo - Compiti 8
22. Il Presidente - compiti 9
23. Il Tesoriere - compiti 9
24. Il Direttore - compiti 9
25. Il Segretario Generale - compiti 9
26. Commissione Etica e di Condotta Professionale 9
27. Comitato Tecnico-Scientifico 10
28. Consiglio Direttivo - Convocazione 10
29. Consiglio Direttivo - Validità 10
30. Il Collegio dei Revisori dei Conti 10
Cap. 4° - STRUTTURA TERRITORIALE 10
31. Finalità delle Sezioni Territoriali 10
32. Costituzione di Sezioni Territoriali 10
33. Organi delle Sezioni Territoriali 10
34. Attività delle Sezioni Territoriali 11
35. Scioglimento delle Sezioni Territoriali 11
Cap. 5° - COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI 11
Cap. 6° - DISPOSIZIONI GENERALI 11
36. Mandato e durata delle Cariche Sociali 11
37. Nomina delle Cariche dell'Associazione 11
38. Rieleggibilità 11
39. Atti 11
40. Verbali 11
Cap. 7° - AMMINISTRAZIONE 12
41. Esercizio Finanziario - Bilancio 12
42. Norme Contabili 12
43. Rendiconti delle Sezioni Territoriali 12
44. Ispettori 12
Cap. 8° - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE 12

l'atto di modifica statutaria dell'Associazione AICA è stato iscritto, in data 4 febbraio u.s., nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano, al numero d'ordine 771 della pag. 3074 del volume 4°

Cap. 1° – GENERALITÀ

1. Associazione – Finalità

AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) è una Associazione senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, a carattere nazionale costituita da professionisti e cultori del settore delle Scienze e delle Tecnologie Digitali, che persegue fini culturali, scientifici, e divulgativi ed opera in ottemperanza alle leggi e normative vigenti.
In questo ambito AICA si impegna a far progredire la cultura, la pratica e le applicazioni della scienza e della tecnologia digitale e a mantenere un elevato standard culturale e professionale tra i suoi Soci.
Lo sviluppo dell'Associazione sarà promosso con tutti i mezzi ritenuti appropriati a far fronte alle esigenze che via via si presenteranno, nel pieno rispetto dei vincoli di legge e degli obiettivi che l'Associazione si pone.
L'Associazione si prefigge di operare nelle macro-aree dello sviluppo della cultura digitale, dello sviluppo e riconoscibilità delle professionalità inerenti il settore digitale, dello sviluppo e riconoscibilità delle competenze per l'impiego delle tecnologie digitali, capitalizzando le capacità intrinseche provenienti dal suo essere associazione e costituendosi come organismo di certificazione accreditato e riconoscibile.
Inoltre, l'Associazione, attraverso la sua affiliazione e partecipazione a organismi europei e internazionali, promuove lo scambio di esperienze italiane con il resto del mondo e viceversa.
Pertanto AICA si pone i seguenti principali obiettivi:

- **a)** Essere il luogo di incontro e di confronto sui temi della società digitale.
- **b)** Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con associazioni e enti sia italiani che internazionali sui temi specifici del settore di riferimento dell'Associazione.
- **c)** Favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione delle competenze digitali, anche attraverso specifiche iniziative di ricerca e iniziative di formazione del personale della scuola e della pubblica amministrazione, secondo modalità compatibili con il proprio ruolo di organismo di certificazione accreditato.
- **d)** Predisporre servizi di sviluppo e aggiornamento delle competenze digitali per le diverse categorie di Soci e per la Società nel suo complesso.
- **e)** Svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
- **f)** Realizzare pubblicazioni editoriali (fatta esclusione per la pubblicazione di quotidiani o periodici ad essi assimilati) e non, finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
- **g)** Identificare, definire e aggiornare i profili professionali di coloro che operano nel settore, secondo i modelli internazionali, europei e nazionali.
- **h)** Definire gli elementi di conoscenza, abilità e competenza ed il loro continuo aggiornamento, anche attraverso percorsi di certificazione e collaborando altresì alla definizione e diffusione di standard nazionali e internazionali.
- **i)** Certificare le competenze digitali, secondo quanto definito al punto h) precedente, qualificando allo scopo sedi di esami fornite da terzi.
- **j)** Individuare iter formativi atti allo sviluppo ed aggiornamento delle competenze di cui al punto h) precedente.
- **k)** Qualificare specifici iter formativi, anche di terzi, secondo quanto definito al punto h) precedente.
- **l)** Vigilare sull'osservanza dei codici di deontologia (Codice Etico e Codice di Condotta Professionale).

2. Sede dell'Associazione

Il domicilio legale digitale dell'Associazione è aicanet@pec.cumail.it. L'associazione ha sede a Milano piazzale Rodolfo Morandi 2. Per determinate esigenze associative il Consiglio Direttivo ha facoltà, con motivata deliberazione, di fissare domicili e sedi secondarie altrove.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

4. Patrimonio e Reddito

In quanto Associazione senza scopo di lucro gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve o capitale non potranno in alcun caso essere distribuiti, anche in modo indiretto, e non potranno andare a favore né di amministratori, né di soci, né di collaboratori, salvo gli obblighi di legge.
Tali eventuali utili dovranno essere reinvestiti nelle attività dell'Associazione nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto.
Il patrimonio ed i redditi dell'Associazione sono costituiti da:

a) Quote associative annue.
b) Proventi che derivino da servizi erogati direttamente o attraverso società all'uopo costituite con o in assenza di partecipazione di terzi a favore di Soci e/o di terzi inerenti le finalità dell'Associazione
c) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
d) Erogazioni, donazioni e lasciti, siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche.
e) Contributi straordinari dei Soci.

f) Fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
g) Contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati, nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali.
h) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Cap. 2° - SOCI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che sono interessati al settore delle Scienze e delle Tecnologie Digitali, con fini culturali, scientifici, professionali e divulgativi.

5. Categorie di Soci

I Soci sono distinti in cinque categorie:

- Ordinari
- Professionisti
- Giovani
- Collettivi
- Onorari

Soci *Ordinari*: sono persone fisiche che si riconoscono negli obiettivi dell'Associazione e che per la loro formazione scientifica, tecnica, culturale o per la loro esperienza professionale sono interessate agli scopi dell'Associazione.

Soci *Professionisti*: sono persone fisiche che svolgono attività professionale nel settore delle tecnologie digitali (tra cui manager, tecnici, specialisti e coloro che svolgono attività formativa e di ricerca specificamente riferita a competenze e conoscenze del settore). L'attività professionale è definita dall'Associazione attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni.

Soci *Giovani*: in questa categoria rientrano i soci, di età non superiore ai 33 anni, che si interessano all'attività dell'Associazione.

Soci *Collettivi*: sono Aziende o Enti interessati agli scopi ed alle attività dell'Associazione.

Soci *Onorari*: sono persone fisiche che, con la loro opera, hanno dato contributi significativi e dato lustro al campo di attività dell'Associazione. La qualifica è attribuita a vita, salvo dimissioni, su proposta del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea Generale.

6. Diritti dei Soci

Tutti i Soci, che siano in regola con i versamenti delle quote sociali, hanno diritto a:

- partecipare attivamente alla vita associativa nella forma e nei modi definiti nello statuto e negli eventuali regolamenti operativi;
- partecipare alle attività indette dall'Associazione, alle condizioni di favore di volta in volta stabilite sul sito dell'Associazione;
- usufruire dei servizi offerti ai Soci da parte dell'Associazione alle condizioni di favore che verranno definite;
- ricevere gli atti ufficiali e le altre pubblicazioni edite dall'Associazione alle condizioni di favore di volta in volta stabilite;
- usufruire delle convenzioni stabilite dall'Associazione a vantaggio dei propri Soci.

Il diritto al voto è riservato ai Soci Ordinari, ai Soci Professionisti, ai Soci Onorari ed ai Soci Giovani purché maggiorenni; i Soci Collettivi possono esercitare il diritto di voto attraverso il legale rappresentante o per mezzo di un delegato.

7. Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

a) All'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente statuto.
b) All'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'Associazione ed in particolare del Codice Etico e, se Professionisti, anche dal Codice di Condotta Professionale.
c) All'osservanza di regolamenti interni fissati dall'Associazione con particolare riferimento all'aggiornamento permanente.
d) A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.
e) A comunicare, nelle modalità stabilite nel vigente regolamento AICA, tutte le variazioni di indirizzo, numeri telefonici e indirizzi e-mail riportati nella scheda anagrafica accessibile dal sito AICA.
f) A comunicare, nel caso di Soci Professionisti, l'eventuale data di cessazione, d'interruzione o ripresa della attività professionale.

I Soci sono tenuti a versare la quota sociale annuale nei modi, nei termini e nella misura specificati nel Regolamento Soci.
Si considera moroso il Socio che non abbia versato la quota associativa annuale nelle modalità e nei termini specificati nel Regolamento Soci.

Il Socio moroso mantiene tutti i doveri del presente articolo ma perde tutti i diritti di cui al punto 6 e può essere soggetto alle azioni di cui al successivo punto 9.

8. Dimissioni
Le dimissioni devono essere notificate dall'interessato al Presidente mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo. Le dimissioni decorrono dal 1 gennaio successivo purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima di tale data. Nel caso le dimissioni non rispettassero detto termine esse avranno efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse sono state presentate.

9. Provvedimenti disciplinari a carico di Soci
I Provvedimenti disciplinari a carico di soci sono: il richiamo, la censura, la sospensione e la radiazione. Quest'ultima da luogo alla cancellazione.
Ogni Socio può essere sanzionato per violazioni di regole associative e in ogni caso per incompatibilità con i fini e gli obiettivi dello Statuto o in violazione del Codice Etico o di Condotta Professionale. Ogni sanzione a carico del Socio è decisa dal Consiglio Direttivo e viene comunicata all'interessato con lettera raccomandata o altro mezzo recettizio.
Le sanzioni sono: richiamo, censura, sospensione e radiazione. Detti provvedimenti sono emessi, in base alla gravità del caso, dal Consiglio Direttivo.
La cancellazione dal libro soci, quale conseguenza della radiazione o della morosità del socio al versamento della quota, è di competenza del Consiglio direttivo.
Contro i provvedimenti a carico dei soci, entro 30 giorni dalla comunicazione, è ammesso motivato ricorso alla Commissione Etica che decide in modo definitivo entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'art. 24, terzo comma, c.c.
La radiazione del Socio equivale, a tutti gli effetti, all'espulsione prevista dall'art. 24, secondo comma, del Codice Civile.

10. Riammissione dei Soci Cancellati
Il Consiglio può sempre disporre con provvedimento motivato la riammissione del socio radiato con conseguente reiscrizione del suo nome al libro soci, a far data, ai fini del computo della anzianità associativa, dal momento della cancellazione.
In caso di riammissione, con conseguente reiscrizione al libro soci dell'associato radiato, da parte della Commissione Etica o della Autorità Giudiziaria, il nome del socio viene reiscritto nel libro soci a far data, ai fini del computo della anzianità associativa, dal momento della cancellazione.

Cap. 3° - STRUTTURA CENTRALE

11. Organi dell'Associazione
Sono:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vicepresidente vicario ed eventuali altri Vicepresidenti;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche di Presidente, membro del Consiglio Direttivo, e membro del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere retribuite e la relativa remunerazione è stabilita con delibera dell'Assemblea generale. Per il proprio funzionamento l'associazione se lo ritiene necessario si avvale di un Direttore e di un Segretario Generale, incarichi che possono essere ricoperti anche da un'unica persona la cui remunerazione è stabilita dal Consiglio Direttivo, insieme alla durata dell'incarico. Le cariche di Direttore e Segretario Generale possono essere ricoperte da un'unica persona, ma, in questo caso, la remunerazione è unica.
Qualora l'incarico di direttore o di segretario generale venga ricoperta dal Presidente o da altro consigliere componente del Consiglio direttivo rimangono validi in capo a questi consiglieri gli obblighi di astensione in caso di delibere che li riguardano e in particolare gli obblighi di cui all'art. 2391 cc.

12. Assemblea Generale - Composizione
L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci aventi diritto di voto.

13. Assemblea Generale - Convocazione
Le Assemblee Generali ordinarie o straordinarie sono convocate nel comune della sede dell'Associazione ed in un giorno lavorativo ovvero con decisione motivata del Consiglio direttivo in altre città che siano capoluogo di regione o di provincia o in altre città con almeno 100.000 abitanti.
L'Assemblea Generale ordinaria viene indetta dal Presidente almeno una volta all'anno.
L'Assemblea Generale ordinaria può essere convocata anche in concomitanza e nella stessa sede di eventuali manifestazioni nazionali organizzate dall'Associazione stessa.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, tanto in prima che in seconda convocazione, l'ordine del giorno e deve essere diramato a tutti i Soci via email, nonché pubblicato sul sito della Associazione, almeno trenta giorni prima della data fissata.
L'Assemblea Generale Straordinaria può essere indetta dal Presidente, quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto secondo quanto previsto dall'art.20 c.c. mediante istanza scritta, recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, indirizzata al Presidente. In tal caso la convocazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate sul sito dell'Associazione entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'assemblea.

14. Assemblea ad Referendum
L'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria può essere indetta anche in modalità "ad referendum".
Spetta al Consiglio Direttivo stabilire se l'Assemblea debba essere chiamata a deliberare con convocazione di adunanza oppure con votazione "ad referendum".
Il referendum può avvenire tramite schede inviate in via telematica o con altri mezzi parimenti idonei.
L'Assemblea "ad referendum" deve sempre essere impiegata per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, la nomina del Collegio dei Revisori dei conti, l'approvazione delle modifiche statutarie; la delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
Nel caso di convocazione dell'Assemblea "ad referendum" la convocazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ordine del giorno, la precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per referendum, l'indicazione delle date di apertura e chiusura delle votazioni, della data e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede o delle votazioni raccolte per via informatica, che deve svolgersi alla presenza di un notaio.

15. Assemblea Generale - Validità
L'Assemblea Generale, così come l'Assemblea "ad referendum", è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Hanno diritto di voto tutti i Soci che sono in regola con tutti i requisiti richiesti alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

16. Deleghe
Il Socio può farsi rappresentare, alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee, da altro Socio avente diritto al voto, con delega scritta. Un Socio può essere portatore di non più di cinque deleghe.
Nel caso di Assemblea "ad referendum" non sono consentite deleghe. Per i Soci Collettivi vale quanto indicato al punto 6.

17. Assemblea Generale - Compiti
L'Assemblea Generale indetta in via ordinaria:
- delibera in merito alla nomina delle cariche associative secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- procede all'esame e all'approvazione del rendiconto consuntivo annuale e della relazione sulla gestione, sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulle eventuali proposte del Consiglio Direttivo circa la nomina dei Soci Onorari;
- promuove eventuale azione di responsabilità nei confronti dei titolari delle cariche sociali;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo, in particolare per l'eventuale costituzione di società inerenti la finalità dell'Associazione.

L'Assemblea Generale indetta in via straordinaria:
- delibera in merito alle proposte di revisione dello Statuto;
- delibera in merito alle proposte di revisione del Codice Etico e del Codice di Condotta Professionale;
- delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

18. Modifiche statutarie
L'Assemblea "ad referendum" per le sole deliberazioni relative a modifiche statutarie, del Codice Etico o del Codice di Condotta Professionale comporta l'osservanza delle seguenti norme:
a) Il Consiglio Direttivo, avvertendone l'opportunità, propone le varianti da apportare allo Statuto o al Codici Etico o a quello di Condotta Professionale, formula il testo da sottoporre all'approvazione da parte degli Associati e fissa la data dell'Assemblea. Per la gestione del processo di modifica statutaria, costituisce una Commissione composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
b) La Commissione, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea, invia agli Associati via e-mail il testo dello Statuto vigente, il testo proposto per l'approvazione e la scheda di votazione, comunicando la data dell'Assemblea entro la quale devono pervenire le schede di votazione.

c) La proposta si intende approvata se i voti favorevoli raggiungono la metà più uno di quelli espressi su schede valide.
d) La Commissione, completato lo spoglio alla presenza di un notaio, comunica i risultati del referendum al Consiglio Direttivo che ne dà notizia agli Associati.

La proposta di modifica deve essere pubblicata sul sito dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'apertura del referendum, con possibilità per i Soci di presentare osservazioni scritte.

19. Elezione dei componenti degli Organi associativi

L'Assemblea "ad referendum" per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, comporta l'osservanza delle seguenti norme:

a) Tre mesi prima della scadenza del quadriennio, il Consiglio Direttivo fissa la data dell'Assemblea, invia la convocazione a tutti i Soci aventi diritto e costituisce e nomina il Comitato Elettorale composto esclusivamente da Soci non candidati, scelti, al fine di evitare conflitti di interesse, tra coloro che non abbiano espresso la volontà di concorrere a cariche elettive. Il Comitato, stabilita la data di scadenza per la segnalazione delle candidature, la comunica agli Associati almeno venti giorni prima.

b) Entro il termine indicato, gruppi di almeno cinque Soci, con diritto di voto, possono segnalare al Comitato Elettorale, via e-mail, la candidatura di Soci che ritengono in grado di ricoprire le cariche sociali elettive con competenza e capacità, indicando le cariche interessate e le motivazioni di tale candidatura. La carica di Presidente AICA non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi e in ogni caso non può essere superiore a 8 anni consecutivi. Salva la predetta regola, qualora il Presidente uscente sia stato eletto per un periodo inferiore al mandato quadriennale in conseguenza di una sostituzione di un presidente destituito o di cui siano state accettate le dimissioni o che sia deceduto, potrà essere nominato nuovamente presidente solo per un intero nuovo quadriennio.

c) Ogni Socio Collettivo, con almeno due anni di anzianità associativa, può segnalare al Comitato Elettorale la candidatura di un proprio rappresentante indicando la carica proposta e le motivazioni di tale candidatura.

d) Il Comitato Elettorale può, a sua volta, aggiungere un massimo di Soci candidati alle cariche corrispondenti al numero di soci eleggibili pari a otto per il Consiglio Direttivo e quattro per il Collegio dei Revisori dei Conti. Alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere eletti sia soggetti soci che estranei all'Associazione, purché, in entrambi i casi, iscritti al registro dei revisori legali e, dunque, in possesso di titoli idonei e di comprovata esperienza nel settore.

e) Possono essere candidati alle cariche elettive solo i Soci con almeno due anni di anzianità associativa o rappresentanti di cui al punto c).

f) Il Comitato Elettorale, accertata la regolarità delle candidature proposte, predispone l'elenco dei candidati, specificando per ognuno la carica a cui è candidato e la categoria a cui il Socio appartiene. Almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea il Comitato invia ai Soci l'elenco dei candidati in ordine alfabetico con le proposte di candidatura e relative motivazioni, le indicazioni per esercitare il voto e comunicando la data entro la quale devono essere completate le votazioni.

g) I Soci possono scegliere tra i candidati per i singoli Organi dell'Associazione esprimendo un massimo di 5 preferenze per ciascuna carica.

h) Per il Consiglio Direttivo risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, rispettando l'attribuzione alle diverse categorie di Soci così come indicato al seguente punto 20 comma b). A parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità associativa.

i) Per il Collegio dei Revisori dei Conti, risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il socio con anzianità associativa maggiore. I membri estranei all'Associazione potranno essere eletti soltanto in assenza di candidature tra i Soci.

j) Il Comitato Elettorale, completato lo spoglio alla presenza di un notaio, comunica ai Soci i risultati delle votazioni e provvede entro trenta giorni all'insediamento dei nuovi eletti nei rispettivi Organi dell'Associazione.

La prima seduta del Consiglio Direttivo eletto si svolge in due fasi. Nella prima fase di proclamazione dei risultati delle elezioni, di verifica della legittimazione dei presenti e della regolarità dell'insediamento del Consiglio, il più anziano dei Consiglieri eletti svolge il ruolo di Presidente; la seconda fase viene presieduta dal Presidente eletto. Il verbale in ogni caso è approvato e sottoscritto dal Presidente eletto con l'ausilio del Segretario Generale che lo redige o, se assente, dal segretario nominato dal presidente.

20. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dai seguenti membri con diritto di voto:

a) il Presidente;

b) il Presidente uscente;

c) otto membri eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci con diritto di voto. A ciascuna categoria di Soci Ordinari, Giovani e Professionisti deve essere assicurato, compatibilmente con le candidature sottoposte al voto, almeno un numero di membri eletti non inferiore alla percentuale, arrotondata per

difetto, della specifica categoria rispetto alla totalità dei Soci calcolata alla data di convocazione del "referendum" per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

d) otto rappresentanti delle Sezioni Territoriali attive con il maggior numero di Soci iscritti, di norma il Presidente della Sezione o altro membro della Sezione appositamente delegato dal Consiglio di Sezione;

e) altri otto membri-facoltativi-cooptati, fino ad un massimo di otto, scelti tra i Soci nominati dai membri di cui alle lettere a), b), c), d) precedenti. Per garantire gli opportuni collegamenti e favorire le collaborazioni, hanno diritto di essere presenti alle sedute di Consiglio direttivo, quali invitati permanenti, i rappresentanti indicati da CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica), GRIN (Gruppo di Informatica), GII (Gruppo di Ingegneria Informatica), CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) e ALSI (Associazione nazionale dei laureati in Scienze dell'Informazione ed Informatica.

Partecipano inoltre al Consiglio Direttivo senza diritto di voto:

a) il Direttore, il Segretario e il Tesoriere;

b) i membri eletti del Collegio dei Revisori dei Conti;

Possono inoltre partecipare, alle riunioni del Consiglio Direttivo, altri osservatori senza diritto di voto, che il Presidente ritenga utile invitare di volta in volta.
La posizione di membro del Consiglio Direttivo è nominativa e non è delegabile; la mancata presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo, per un periodo di oltre un anno, ne comporta la decadenza d'ufficio. In caso di dimissioni, decadenza, morte o altro impedimento non temporaneo dei membri del Consiglio Direttivo, subentra nell'incarico il primo candidato non eletto.

21. Consiglio Direttivo – Compiti

Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea, con facoltà di conferire deleghe – con relativi poteri di rappresentanza – al Presidente, ad altri membri del Consiglio e procure per determinati atti o categorie di atti ai responsabili operativi dell'Associazione.
Ad esso spetta, in particolare, di:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea Generale.
- Presentare all'Assemblea Generale il rendiconto annuale della gestione.
- Presentare all'Assemblea Generale il preventivo annuale della gestione.
- Nominare, al suo interno, e destituire il Presidente.
- Stabilire il numero dei Vicepresidenti e provvedere alla loro nomina. Qualora siano più di uno, individuare il Vicepresidente vicario.
- Nominare e destituire il Tesoriere.
- Nominare e destituire il Direttore.
- Nominare e destituire il Segretario Generale.
- Designare i componenti della Commissione Etica.
- Istituire l'eventuale Comitato Tecnico-Scientifico secondo le norme di legge sulle professioni e nominarne i componenti. Qualora non decida di istituire un Comitato Tecnico-Scientifico, i Consiglio assume direttamente i compiti di cui al punto 27.
- Deliberare in merito all'istituzione ed allo scioglimento di Sezioni Territoriali ed alle istanze delle medesime a norma degli art. 32 e 35.
- Approvare le proposte di modifiche allo Statuto sociale o del Codice Etico o del Codice di Condotta Professionale da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci.
- Approvare, le modifiche organizzative e, in particolare, l'ampliamento o il cambiamento di organici.
- Approvare le eventuali retribuzioni delle cariche sociali per cui è previsto un compenso, ove non diversamente disposto.
- Approvare eventuali regolamenti interni, tra cui in particolare Il Regolamento di Ammissione Soci.
- Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci.
- Vigilare sull'osservanza dello Statuto sociale, del Codice Etico e del Codice di Condotta Professionale.
- Assolvere ai compiti di cui ai precedenti articoli 5 e 9.
- Designare i rappresentanti dell'Associazione nelle Organizzazioni nazionali ed internazionali alle quali AICA partecipa o è invitata a partecipare.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale ai sensi dell'art. 25 e 40 del presente statuto.
I mandati di Presidente e Vicepresidente decadono alla decadenza del Consiglio Direttivo.
I mandati di Tesoriere, Direttore e Segretario debbono essere nominati o riconfermati dal nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente e, in genere, i titolari di cariche sociali, sono responsabili verso l'Associazione secondo quanto disposto dalle norme di legge in termini di responsabilità civile, penale e amministrativa, fermi gli obblighi di astensione dal partecipare a delibere che li riguardano e di comunicazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo deve costituire la Commissione Etica e, qualora decida la costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico, nominarne i componenti secondo quanto indicato ai successivi punti 26 e 27.
I due organi hanno compiti elencati ai punti indicati e sottopongono le loro proposte al Consiglio Direttivo che ha il compito di approvarle e verificarne l'applicazione.
A supporto dei compiti demandati al Consiglio Direttivo, possono essere costituiti gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche tematiche. Ai gruppi di lavoro possono partecipare anche soggetti non appartenenti al Consiglio Direttivo, che siano in possesso di specifiche e documentate qualifiche ed esperienze nel settore di interesse.
Possono essere inoltre costituiti gruppi di lavoro denominati 'Sezione Giovani' o la 'Sezione Internazionale'.
Non sono dispensati compensi a Presidente, segretario, tesoriere e singoli consiglieri intesi come mere remunerazioni per la copertura di cariche sociali. Tuttavia gli stessi, su incarichi operativi affidati dal Consiglio di AICA e approvati, anche a posteriori con il bilancio dall'assemblea annuale, possono essere retribuiti.
Ogni componente di Consiglio per ogni effettiva partecipazione fisica allo stesso ha comunque diritto ad un gettone di presenza se determinato dall'assemblea.

22. Il Presidente – compiti
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell'Associazione. Egli convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, dirige e coordina tutte le attività dell'Associazione e può delegare alcuni di questi compiti ad altri membri del Consiglio Direttivo o ai responsabili degli organismi operativi dell'Associazione.
Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente nel presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo quando questi è assente. Il Presidente può delegare il Vicepresidente Vicario o eventuale altro Vicepresidente in tutti i suoi altri compiti nel rispetto di eventuali prescrizioni di legge. In caso di dimissioni, destituzione, morte o altro impedimento non temporaneo del Presidente, assume le sue funzioni il Vicepresidente vicario ovvero, nel caso in cui questi non possa accettare l'incarico o si trovi, anche successivamente, nella medesima situazione di impossibilità, assume le funzioni di Presidente il membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

23. Il Tesoriere – compiti
Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa e finanziaria dell'Associazione e cura gli adempimenti connessi.

24. Il Direttore – compiti
Il Direttore ha il compito, su mandato, da parte del Consiglio direttivo, di sovrintendere alla gestione dell'Associazione, coordinando anche l'attività delle risorse interne ed esterne che operano con l'Associazione. Qualora necessario o ritenuto utile il Presidente, in forza di delibera del Consiglio conferisce al direttore il potere rappresentativo per impegnare l'AICA verso terzi con procura generale notarile sempre con obbligo di rendiconto al Consiglio Direttivo dell'associazione nella persona del Suo Presidente. Quest'ultimo, in ogni caso di urgenza potrà, in ogni momento, revocare i poteri conferiti. Tale revoca poi, salvi i suoi effetti immediati, dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

25. Il Segretario Generale – compiti
Il Presidente, il Direttore e il Tesoriere nell'adempimento dei loro compiti sono assistiti dal Segretario Generale con cui collaborano. Quest'ultimo in particolare verifica i contratti approvati dal Presidente affinché siano coerenti con le decisioni del Consiglio Direttivo.
Il segretario generale invia ai Soci gli avvisi di convocazione e la documentazione inerente.
Inoltre, salvo diversa decisione assunta volta per volta in sede di costituzione da parte dei predetti organi, egli è tenuto a redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee generali, nonché, sempre salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, il segretario Generale cura la tenuta dei libri sociali, e sovraintende la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi e di rendiconti economico/finanziari. Il segretario generale infine gestisce l'archivio sociale.

26. Commissione Etica e di Condotta Professionale
La Commissione Etica è composta da tre a cinque membri e da eventuali supplenti nominati dal Consiglio Direttivo scelti fra i soci con diritto di voto.
Compito della Commissione Etica è la sorveglianza dei comportamenti dei singoli Soci, componenti degli Organi sociali e dei Collaboratori, che siano in contrasto con il Codice Etico ed il Codice di Condotta Professionale.
La Commissione Etica ha altresì il compito di verificare il costante efficace utilizzo di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire situazioni critiche alle quali può andare incontro l'Associazione e segnalare gli eventuali rischi al Consiglio Direttivo.
Compito della Commissione Etica è di valutare l'eventuale ricorso avverso alla sanzione o radiazione dei Soci per incompatibilità con i fini dell'Associazione previsti nel presente Statuto o in violazione del Codice Etico e del Codice di Condotta Professionale decisa dal Consiglio Direttivo
I suoi componenti cessano dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che li ha nominati.

27. Comitato Tecnico-Scientifico
L'organo di valenza tecnica dell'Associazione è il Comitato Tecnico-Scientifico, se delegato dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da tre a venticinque componenti, scelti fra personalità del mondo aziendale, scientifico, universitario, economico, editoriale, associativo che si siano distinte per le particolari conoscenze nel campo delle competenze digitali; di cui uno viene nominato Presidente dal Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Comitato Tecnico-Scientifico:

a) formulare proposte sulle attività scientifiche dell'Associazione;
b) promuovere e coordinare attività di ricerca;
c) promuovere l'aggiornamento dei profili e degli standard professionali inerenti i soci;
d) promuovere la realizzazione di corsi, seminari, convegni.

I suoi componenti cessano dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che li ha nominati.

28. Consiglio Direttivo – Convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile.
L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza, riconosciuta solo nel caso che il Presidente ed i vice presidenti siano d'accordo, la convocazione straordinaria può farsi in via telematica con conferma della ricezione almeno tre giorni prima della seduta.
Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su iniziativa di almeno 1/3 dei componenti: in tal caso la riunione deve aver luogo entro un mese dalla richiesta. Il consiglio direttivo può essere convocato anche on line ma con motivazione specifica e il numero di convocazioni on line non può superare le due volte nello stesso anno solare.

29. Consiglio Direttivo – Validità
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con diritto di voto, purché sia presente almeno un terzo degli aventi diritto.

30. Il Collegio dei Revisori dei Conti
È costituito da due revisori dei conti di cui almeno un effettivo iscritto al registro dei revisori legali e da due supplenti di cui uno iscritto al registro dei revisori legali. Esso:

- vigila sulla regolare tenuta della contabilità sociale;
- certifica la rispondenza del rendiconto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge;
- presenta all'Assemblea Generale un rapporto scritto sul bilancio sociale;
- partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, seppur senza diritto di voto

Cap. 4° - STRUTTURA TERRITORIALE

31. Finalità delle Sezioni Territoriali
Le Sezioni Territoriali sono istituite per favorire la diffusione dell'Associazione sul territorio e contribuire alla valorizzazione e al potenziamento delle sue finalità istituzionali.
Le Sezioni Territoriali hanno scopi comuni che riguardano in modo specifico l'incremento del numero dei soci ed il loro coinvolgimento nella vita dell'Associazione.

32. Costituzione di Sezioni Territoriali
Un gruppo di almeno 10 Soci, che risiedono o hanno sede di lavoro in una o più regioni o più province contigue in cui vi siano almeno 15 Soci in regola con il versamento delle quote, può proporre la costituzione di una Sezione Territoriale, indicando gli obiettivi che ci si propone e predisponendo un primo programma di attività di massima da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, verificato il soddisfacimento delle condizioni, delibera sull'istituzione e sulle competenze territoriali della Sezione Territoriale.
Una Sezione Territoriale è considerata attiva purché entro l'anno sociale siano state svolte attività in coerenza con il programma annuale presentato e purché il numero degli associati nella area geografica interessata non sia sceso al di sotto della soglia di 15.

33. Organi delle Sezioni Territoriali
Sono:

- Assemblea della Sezione Territoriale.
- Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale.
- Presidente della Sezione.
- Il Segretario della Sezione Territoriale.

La modalità operativa di tali Organi, la loro costituzione ed i rispettivi compiti sono descritti in apposito regolamento che viene recepito dalla Sezione all'atto della sua costituzione

Il Presidente della Sezione Territoriale è, di regola, il rappresentante nel Consiglio Direttivo di cui all'art. 20 salvo diversa decisione del Consiglio di Sezione.

34. Attività delle Sezioni Territoriali
La Sezione Territoriale, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione disciplina le attività da svolgere informando il Presidente dell'Associazione.
Il Segretario Generale ha il compito di rendicontare, annualmente, le attività ed i costi da riconoscere alle sezioni per eventi proposti e che sono stati approvati dal consiglio della sezione di riferimento.
L'attività di una Sezione deve essere coerente con l'attività delle altre Sezioni Territoriali e con quella dell'Associazione; in caso di contrasti o contestazioni decide il Presidente su delega del Consiglio Direttivo.

35. Scioglimento delle Sezioni Territoriali
Lo scioglimento di una Sezione può essere deciso dal Consiglio Direttivo, quando questo ne verifichi l'inconsistenza come precisato al precedente art.32.

Cap. 5° - COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI

AICA potrà stabilire rapporti di reciprocità o di complementarietà con Enti o Organismi, nazionali o internazionali, dei quali condivide le finalità. La reciprocità o il rapporto di complementarietà può essere più o meno esteso e riguardare anche parzialmente le finalità e gli obiettivi di AICA e dell'ente con cui il rapporto viene stabilito e potrà estendersi fino a istituire uno stato di reciproco riconoscimento con benefici per ambedue le parti.

Cap. 6° - DISPOSIZIONI GENERALI

36. Mandato e durata delle Cariche Sociali
Tutte le cariche sociali dell'Associazione possono essere coperte solo da Soci Ordinari e/o Onorari e/o Professionisti e/o Giovani, salvo che sia diversamente disposto.
I relativi mandati hanno durata quadriennale.
I titolari dei mandati scaduti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi incaricati.
Quando una carica rimanga vacante per dimissioni, o altra causa, viene nominato, secondo le norme del presente Statuto, un subentrante, il cui mandato ha la stessa scadenza che competeva al mandato del titolare sostituito.

37. Nomina delle Cariche dell'Associazione
Gli otto Membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 20 punto c), nonché i due Revisori dei Conti effettivi ed i due supplenti, sono eletti dall'Assemblea "ad referendum" secondo quanto specificato all'art. 19.
Salvo che sia diversamente disposto, ogni membro eletto che, per un motivo qualsiasi, cessi di far parte del Consiglio Direttivo, sarà sostituito dal Socio che, nella graduatoria dei voti, figura al primo posto dei non eletti; in caso di parità di voti, la scelta ricadrà sul più anziano di Associazione; in caso di eguale anzianità di Associazione la scelta ricadrà sul più anziano di età; in caso di pari età la scelta avverrà per sorteggio; in caso non vi siano Soci che abbiano ricevuto voti è facoltà del Consiglio Direttivo di cooptare un nuovo Socio come membro avente diritto al voto.
Il Presidente e il o i Vicepresidenti sono eletti fra i membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Il Tesoriere, salvo diverse indicazioni motivate dal Consiglio Direttivo, deve essere designato fra i Soci con diritto di voto delle categorie Soci Ordinari o Professionisti

38. Rieleggibilità
Degli otto membri del Consiglio Direttivo centrale di cui all'art. 20 punto c), sei al più potranno essere rieletti per il quadriennio successivo.
In ogni caso nessun membro del Consiglio Direttivo di cui all'art. 20 punto c), può essere rieletto per più di tre mandati quadriennali consecutivi.

39. Atti
Gli Atti dell'Associazione, per quanto previsto dal presente Statuto, devono essere accessibili a ogni Socio e sono da questi consultabili, anche mediante accesso all'area riservata del sito internet dell'AICA, qualora sia programmata, con identità digitale o sistemi equipollenti. Le modalità tecniche di accesso all'area riservata sono definite da apposito regolamento interno.

40. Verbali
Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale fanno fede i verbali che devono essere pubblicati per esteso negli atti dell'Associazione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali che devono essere trascritti sugli appositi libri verbali firmati dal Presidente e dal Segretario Generale sia nel caso si tratti di

verbale da lui redatto che di verbale redatto da segretario nominato “ad hoc” in una specifica assemblea soci o in uno specifico Consiglio Direttivo, così come previsto dall’art 25.

Cap. 7° - AMMINISTRAZIONE

41. Esercizio Finanziario - Bilancio

L'Esercizio Finanziario decorre dal 1 luglio e termina il 30 giugno.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario, il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea Generale ordinaria per l'approvazione del Bilancio e del Rendiconto Annuale. Qualora particolari motivi lo consiglino, l'Assemblea Generale può essere convocata anche oltre il quarto mese dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario ma non oltre il sesto.

42. Norme Contabili

Per le operazioni che interessano la gestione generale dell’Associazione, le Sezioni Territoriali seguiranno le norme contabili indicate dal Tesoriere dell’Associazione ed approvate dal Consiglio Direttivo.

43. Rendiconti delle Sezioni Territoriali

I Presidenti di Sezione, dovranno sottoporre al Segretario Nazionale, e quindi al Consiglio Direttivo, il rendiconto delle attività dallo stesso preventivamente approvate e finanziate.

44. Ispettori

In caso di disservizio o di inadempienza di una Sezione, il Presidente dell’Associazione può in autonomia, o su decisione del Consiglio Direttivo deve, inviare degli ispettori, presso la Sezione, specificandone i compiti e preavvisando la Sezione stessa. Essi possono temporaneamente sostituirsi, per decisione del Consiglio Direttivo, agli organi della Sezione.

Cap. 8° - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

L'eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere sottoposto a votazione attraverso "Assemblea ad Referendum".
Qualora la votazione assunta con la maggioranza prevista all'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile, risulti favorevole allo scioglimento, le modalità della liquidazione, e l'assegnazione delle attività vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, destinando l’eventuale attivo derivante dalla liquidazione ad enti con finalità simili o con fini di pubblica utilità.
La votazione per lo scioglimento dell’Associazione deve essere indetta:

a) quando venga deliberata dal Consiglio Direttivo;
b) su domanda fatta al Presidente dell’Associazione e sottoscritta da almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto.

Sempre in caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori. In mancanza, vi provvede il Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile.

l’atto di modifica statutaria dell’Associazione AICA è stato iscritto, in data 4 febbraio u.s., nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano, al numero d’ordine 771 della pag. 3074 del volume 4°